

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA "DORATA"



ART. 1

E' costituita una associazione di volontariato denominata "DORATA", con sede in Favara (AG), attualmente nella via San Calogero, 67, ma potrà essere variata, nell'ambito dello stesso Comune con semplice verbale del Consiglio Direttivo.

ART. 2

L'Associazione di volontariato si ispira ai principi di carità e solidarietà cristiana ed umana, non ha fini di lucro ed è apartitica: potrà comunque svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

ART. 3

L'Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti attività:

Nell'ambito dell'Emergenza sanitaria potrà provvedere alla sanificazione di locali, uffici, autoveicoli di qualunque genere;

provvedere, con mezzi propri o di terzi, ai trasporti cosiddetti covid, di emodializzati, di infermi o di down, o svolgere servizi con ambulanza, anche in convenzione con gli enti preposti;

realizzare l'assistenza agli anziani, ai disabili, agli extracomunitari, ai minori extracomunitari non accompagnati, agli autistici, nelle diverse forme richieste dai bisogni collegati alla loro condizione (solitudine, disagio, indigenza), con particolare attenzione alle fasi di recupero sociale;

favorire e realizzare progetti riguardanti le strutture ed i servizi rivolti agli anziani, ai disabili, agli extracomunitari, ai minori extracomunitari non accompagnati, agli autistici (domiciliari, residenziali, diurni, privati, pubblici, ecc.), secondo criteri di pluralismo, flessibilità ed integrazione;

portare, con servizi tempestivi, anche collaborando con i servizi sociali degli enti locali, aiuto concreto agli anziani, ai disabili, agli extracomunitari, ai minori extracomunitari non accompagnati, agli autistici che siano comunque in difficoltà, nei limiti delle risorse;

essere un sostegno operativo per le famiglie di persone anziane, disabili, extracomunitarie, di minori extracomunitari non accompagnati, degli autistici;

svolgere un'azione educativa verso le famiglie degli assistiti in modo che le stesse siano sensibilizzate a prendersi cura del familiare;

costituire un punto di riferimento e di affidamento per le persone anziane, disabili, extracomunitarie, minori extracomunitari non accompagnati, autistici, dando loro sicurezza morale e psicologica nei casi di solitudine, anche utilizzando i mezzi di comunicazione sociale (sportello telematico, ecc.);

sviluppare, in contrapposizione alla cultura dell'indifferenza verso queste persone, un'azione di solidarietà promuovendo, attraverso il servizio concreto, una reale sensibilizzazione ed una mentalità di accoglienza e di disponibilità verso le stesse;

sollecitare e promuovere politiche sociali e culturali innovative per contribuire permanentemente, in sinergia con associazioni di volontariato, associazioni,

ni e cooperative sociali al riordino del settore "assistenza sociale e socio-
" in una logica di servizi sociali che salvaguardino la dignità della
in ogni circostanza di solitudine e di malattia;

organizzare corsi di formazione per volontari che intendano, anche in funzione della loro successiva adesione all'associazione, offrire la loro attività per svolgere servizio personale, volontario e gratuito di assistenza alle persone anziane, ai disabili, agli extracomunitari, ai minori extracomunitari non accompagnati, agli autistici e coordinarli.

Nel perseguimento delle finalità indicate l'Associazione assume come proprio principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

Pertanto l'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà:

- gestire tutti i servizi in ambito sanitario, dell'emergenza sanitaria, urgenza sanitaria ed eccedenza sanitaria con servizi di ambulanza, trasporto emodializzati, trasporto infermi, trasporto malati psichiatrici, minori italiani e di disabili;
- gestire servizi di ospitalità, di accoglienza ed alloggio a favore di italiani e stranieri immigrati, anziani e portatori handicap, minori italiani, malati psichiatrici, utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge;
- Effettuare la promozione culturale attraverso incontri, seminari, scambi ecc. sui problemi della Solidarietà Sociale;
- Effettuare la promozione culturale per integrare i modelli dell'abitare locale con quelli dei paesi di origine degli immigrati;
- l'accompagnamento sociale degli immigrati, degli anziani e dei portatori di handicap, nel superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati;
- la gestione dei servizi di mensa e di ristorazione, volti in particolare alla diffusione delle cucine di diverse etnie e del banco alimentare
- la gestione di attività produttive e di servizio ricevendo in appalto servizi da Enti sia pubblici che privati;
- l'assistenza agli immigrati a disagio per l'alloggio in tutte le operazioni che li possono portare ad avere una casa in affitto o anche in proprietà, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa, accompagnamento nell'espletamento delle pratiche burocratiche e bancarie); al fine di agevolare l'extracomunitario;
- facilitare i processi di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione di attività sociali che dovessero richiedere l'uso di immobili a scopo associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro.

Essa potrà compiere ogni altra attività connessa e affine agli scopi sopra citati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, finanziaria e mobiliare, necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti gli scopi medesimi, avvalendosi anche di collaborazioni e prestazioni esterne.

L'Associazione potrà anche stipulare apposite convenzioni con Enti locali, regionali, nazionali e comunitari, organizzare e/o gestire corsi di formazione e di riqualificazione professionale. Per gli scopi suddetti potrà

usufruire di contributi di Enti Pubblici e Privati e di ogni altra agevolazione prevista dalle leggi vigenti ed emanande.

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato e possono essere soci le persone ed Enti che, previa domanda, verranno ammessi a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in :

- Onorari;
- Effettivi;
- Fondatori.

Sono soci Onorari quelle persone ed Enti che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, in qualche modo contribuiscono efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali.

Sono Effettivi i soci che svolgono attività inerente gli scopi sociali nell'ambito dell'Associazione e possono entrare a far parte della stessa ad esclusivo giudizio del Consiglio Direttivo.

Sono soci Fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione ed hanno la qualità di membri vitalizi.

Tutti godono degli stessi diritti e partecipano alla vita associativa senza alcuna limitazione.

Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell'Associazione, a frequentare i locali sociali, ad eleggere i membri del Consiglio Direttivo, ad essere eleggibili ed a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e di voto.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, indegnità, morosità e per carente partecipazione all'attività sociale. Queste ultime tre cause verranno sancite ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

ART. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) contributi dello Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti Pubblici, Società, Privati ed, in genere, da donazioni, erogazioni e lasciti;
- d) eventuali quote di ammissione, eventuali quote sociali annuali ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa, così come eventualmente determinata, non può essere rivalutata, inoltre essa è intrasmissibile se non per mortis causa.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, salvo che tale distribuzione sia imposta dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno comunque essere destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e/o ad iniziative nei campi sociali.

ART. 6

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio saranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il rendiconto economico e finanziario e quello preventivo del successivo esercizio che saranno deliberati entro il 31 Marzo.

Il predetto rendiconto, e la relazione di accompagnamento, dovrà essere affisso presso i locali dell'Associazione nei 30 giorni precedenti la seduta assembleare

convocata per la relativa approvazione. Il primo esercizio si chiuderà al 31/12/2021.

ART. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo.

ART. 8

L'assemblea ha la piena sovranità dell'Associazione, essa delibera secondo criteri di assoluta democraticità con voto singolo a prescindere dall'entità della quota sociale.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria di approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite.

ART. 9

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno un quinto dei soci, con l'indicazione dell'oggetto da trattare. La convocazione avviene mediante avviso da affiggersi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; inoltre vi può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che, comunque, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 10

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno un quinto dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole dei tre quarti dei votanti. Ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio che, per giustificato motivo, è impedito di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe debbono essere presentate al Presidente e conservate agli atti. Le votazioni si fanno, di regola, per alzata di mano con prova e controprova. L'Assemblea è presieduta dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. L'Assemblea delibera sulle proposte del Consiglio e del Presidente, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e su quant'altro demandato per legge.

ART. 11

Il Consiglio Direttivo è composto da due o cinque membri , eletti con voto favorevole dalla metà più uno degli associati, i quali eleggono, nel loro seno, il Presidente, e dura in carica cinque anni. Nessun compenso è dovuto a tali membri, tranne il rimborso delle spese cui sono andati incontro per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio Direttivo amministra il patrimonio dell'Associazione. tutti i consiglieri partecipano alle riunioni del Consiglio con diritto di voto nelle materie di competenza del Consiglio. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta l'anno.

ART. 12

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 13

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza dei soci presenti all'Assemblea, la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

In caso di scioglimento si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione avente analoghe finalità. In questo caso è necessario il parere dell'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 662/96.

ART. 14

In caso di controversia la sua risoluzione verrà deferita ad un arbitro nominato dall'Assemblea. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le norme vigenti nel codice civile.



803
3
13-05-2021
20000

[Handwritten signature]

